



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 36/4/1974  
N. 131 TAB. ALL. 3 - N. 9

10362-071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	ALTIERI	- Presidente -	R.G.N. 10066/01
Dott. Michele	D'ALONZO	- Consigliere -	Cron. 10362
Dott. Antonio	MERONE	- Consigliere -	Rep.
Dott. Simonetta	SOTGIU	- Rel. Consigliere -	Ud. 22/03/07
Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:

LITOGRAFIA CARTOTECNICA EGIDI S.R.L., in persona del  
Legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA VIA SANTI COSMA E DAMIANO 46,  
presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO D'URBANO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MORICONI,  
giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
PRESTINARI 15 presso lo studio dell'Avvocato PAPERATI  
FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato





FERDINANDO D'AMARIO, giusta delega a margine;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 93/00 della Commissione  
Tributaria Regionale di L'AQUILA, depositata il  
26/10/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 22/03/07 dal Consigliere Dott. Simonetta  
SOTGIU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

La Società "Litografica Cartotecnica Egidi s.r.l." ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Martinsicuro recuperava la TARSU relativa alle annualità dal 1994 al 1997, deducendo di aver prodotto rifiuti industriali non assimilabili agli urbani (residui di cartone, di pellicole fotografiche, di zinco e di collante) e di aver direttamente provveduto al loro smaltimento, anche perché il Comune non aveva attivato il relativo servizio.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, rigettando con sentenza 26 ottobre 2000, l'appello della contribuente ha ritenuto la assimilabilità dei rifiuti in questione agli urbani "ope legis", ex art. 39 L. 146/94, affermando che, pur godendo i titolari di attività economiche operanti su superfici superiori ai 200 mq. (come la contribuente) di esonero dalla TARSU, coloro che intendevano non corrispondere il tributo dovevano presentare la relativa dichiarazione annuale (ciò che la ricorrente aveva totalmente omissso di fare) a pena di decadenza dalla esenzione.

La Litografica Cartotecnica Egidi s.r.l. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

Il Comune di Martinsicuro resiste con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Col primo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente lamenta che i giudici

d'appello non abbiano considerato che mancavano i presupposti della imposizione, avendo i funzionari del Comune, che avevano ispezionato lo stabilimento, dato atto a verbale che i residui di lavorazione venivano smaltiti direttamente, anche perché l'unico cassonetto comunale non sarebbe stato in grado di accoglierne la mole.

Col secondo motivo, adducendo violazione dell'art.2 del DPR 915 del 1982 la ricorrente contesta la ritenuta assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani, ciò derivando da un accertamento che il Comune deve compiere in concreto.

Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art.8 del D.lgs.546/92, la ricorrente lamenta l'applicazione delle sanzioni in una fattispecie caratterizzata da obiettive condizioni di incertezza.

Il Comune controricorrente eccepisce la inesistenza e/o nullità della notificazione del ricorso in quanto non eseguita presso il procuratore costituito in sede d'appello, a mezzo di assistente UNEP e non di Ufficiale Giudiziario e senza che si desse atto della conformità della copia notificata all'originale del ricorso; eccepisce inoltre la novità della doglianza relativa alla applicazione delle sanzioni, riguardanti comunque un caso di totale evasione, determinato dall'omessa dichiarazione a' fini TARSU.

Le eccezioni sono infondate

Per quanto attiene infatti la notificazione del ricorso, nella specie eseguita a mani dl funzionario del Comune addetto a ricevere gli atti, e non del procuratore domiciliatario dello stesso comune, questa Corte che la notificazione del ricorso eseguita, come nella specie, in luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di astratto collegamento con il destinatario determina la nullità, ma non la inesistenza della notifica, che resta sanata con effetto ex tunc dal raggiungimento dello scopo quando vi sia stata costituzione in giudizio dell'intimato cui la notificazione stessa era diretta, ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 11883/91; 15530/2004; 22293/2004).

Quanto alla persona che ha eseguito la notificazione, si trattava di addetto all'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) abilitato ex art. 165 del DPR 1229 del 1959 a svolgere attività analoga a quella dell'Ufficiale giudiziario, di cui condivide le funzioni (escluso il compimento degli atti di esecuzione: Cass. 5583/2003); mentre la mancanza di certificazione di conformità della copia all'originale costituisce mera irregolarità, salvo che si provi la difformità della suddetta copia dall'originale del ricorso, mediante produzione della copia incompleta (cfr. Cass. 1446/2006).

Ciò premesso, e passando all'esame del ricorso, lo stesso appare complessivamente fondato.

Prescindendo infatti dalla circostanza ,non rilevante ai fini dell'obbligo di corrispondere la TARSU, dello smaltimento in proprio, da parte della ricorrente, dei rifiuti industriali prodotti,il thema decidendum verte sul fatto della tassabilità di tale genere di rifiuti,tassabilità che la sentenza impugnata deduce ,in prima battuta, dalla generale assimilazione effettuata "ope legis" di tutti i rifiuti(esclusi gli speciali, i tossici e i nocivi) a quelli urbani, senza necessità di previa deliberazione comunale,stabilita dall'art.39 della L.146 del 1994, che ha abrogato l'art.60 del D.Lgs.507/93 in tema di equiparazione dei rifiuti;in secondo luogo perché nella fattispecie sarebbe stata comunque omessa la relativa dichiarazione, ,cui tutti coloro che detengono locali sono obbligati a' sensi dell'art.62 dello stesso D.Lgs. Tale impostazione è errata,perché-oltre alla considerazione che l'abrogato art.60 non conteneva alcun riferimento ai rifiuti industriali- ma soltanto a quelli"artigianali,commerciali e di servizi" per cui la sua sostituzione con l'art.39 della L.146/94 non appare decisiva al fine di dirimere la questione in esame, può osservarsi che l'art.68 dello stesso D.lgs.,laddove impone ai Comuni di regolamentare le categorie di locali ai fini del computo delle tariffe, esclude esplicitamente (lett.f) la tassabilità" delle superfici di lavorazione industriale".

Se dunque non può ulteriormente discutersi del fatto che l'art.39 della L.146/94 ha fatto venir meno la previa valutazione di assimilabilità da parte del Comune (Cass.18087/2004), tale norma ha soltanto escluso la necessità di un provvedimento di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dall'abrogato art.60, norma che non ricomprendeva tuttavia i rifiuti speciali, rientranti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, fra i rifiuti "derivanti da lavorazioni industriali" disciplinati dall'art.2 del DPR 915 del 1982, e pertanto prodotti in superfici da considerarsi estranee al da computo del calcolo della tassa in questione (Cass.12749/2002;19462/2003;12749/2002).

Essendo dunque le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali in ogni caso intassabili, nessuna dichiarazione a' fin i TARSU doveva fare la contribuente, il cui ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Null'altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della Società.

Le oscillazioni giurisprudenziali comportano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.


Compensa le spese.

Roma, 22 ottobre 2007

IL RELATORE



IL PRESIDENTE




IL CANCELLIERE  
Dott. Salvatore Aschettino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 22/10/2007

IL CANCELLIERE  
Dott. Salvatore Aschettino



ESSENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 1315  
N. 131/2000  
MATERIA